



Vittoria 30.03.2018 - Prot. n. 255 PFB

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

NOTA INTEGRATIVA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.lgs.118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2018-2020. Costituiscono prerogative esclusive della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio le scelte in materia di politica tributaria, tariffaria, di contribuzioni e proventi di terzi, nonché in materia di politiche di effettuazione degli interventi e di erogazioni dei servizi. In particolare, la relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili o a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale. La proposta di bilancio viene redatta in base alle disposizioni contabili di cui al D.Lgs 267/2000 dopo le modifiche del D. Lgs. 126/2014, nonché secondo gli schemi e i principi contabili allegati al D.Lgs 118/2011.

Il Dirigente
Alessandro BASILE

Quadro normativo di riferimento

I documenti relativi al Bilancio di previsione sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, sia con riferimento al contenuto che alla forma dei modelli o delle relazioni previste dall'importante adempimento. L'ente, inoltre ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" (D.Lgs.126/14).

Box n. 1: Principali innovazioni del procedimento di programmazione del Bilancio armonizzato.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- sono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata, è prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- è introdotto il piano dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente, l'unità elementare di voto sale di un livello, le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2018-2020
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 30.03.2018

Il presente documento viene redatto a seguito dell'adozione del decreto Sindacale n.3.2018 che assegna la direzione Politiche Finanziarie e Bilancio al Dirigente Dott. Alessandro Basile a decorrere dal 16.01.2018. La redazione dei documenti di programmazione finanziaria e contabile è stata condotta partendo dalla fase delle verifiche sul sistema informatico di finanziaria e della verifiche documentali, dei procedimenti avviati e dei provvedimenti adottati al 16.01.2018, le cui risultanze sono depositate agli atti della Direzione e dell'Amministrazione.

Nella redazione dei documenti è stata privilegiata l'applicazione di metodologie di valutazione e stima prudenziale; il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di previsione dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio.

Il bilancio come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario piuttosto che l'aspetto puramente formale. Va da sé che l'attività di predisposizione dei documenti deriva dalle risultanze, scelte, interventi contabili antecedenti al 16.01.2018 e da valutazioni ed interventi successivi al decreto n.3.2018.

Il bilancio di previsione a base finanziaria ed economico patrimoniale è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione triennale dell'ente (DUP 2018-2020), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione mira alle seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di *governance* esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione. Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, il presente documento è integrato con una serie di tabelle quali-quantitative, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa. Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni quali-quantitative del bilancio. La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2018-2020
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 30.03.2018

- ❖ una funzione descrittiva che illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- ❖ una funzione informativa che apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- ❖ una funzione esplicativa che indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

1. Criteri e principi contabili

Il bilancio di previsione 2018-2020 del comune di Vittoria è stato predisposto nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale triennale; principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
2. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
3. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
4. principi della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
5. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
6. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2018-2020
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 30.03.2018

7. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
8. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste o ad esempio ad accantonamenti prudenziali statuiti dalla legge;
9. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
10. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
11. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
12. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
13. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
14. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2018-2020
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 30.03.2018

15. principio della competenza finanziaria potenziata: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
16. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
17. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

2. Informazioni quali-quantitative sul bilancio di previsione 2018-2020

La programmazione è stata effettuata, a legislazione vigente, nel rispetto delle norme ed in linea con gli obiettivi fissati nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e della nota di aggiornamento al (DUP)2018-2020.

La legge di stabilità per il 2016, legge n. 208 del 28 dicembre 2015, conteneva disposizioni che hanno modificato o integrato la disciplina di diversi tributi, disposizioni sostanzialmente riconfermate anche dalla legge di bilancio 2017, legge n. 232 del 21 dicembre 2016: nella predisposizione del bilancio preventivo 2018-2020 si è pertanto tenuto conto di tale evoluzione normativa e del conseguente quadro tributario anche in applicazione della legge di bilancio 2018 – legge n.205.2017.

Il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2018-2020 è stato predisposto in un contesto organizzativo e gestionale oltre che congiunturale particolarmente difficile caratterizzata dal perdurare ormai da diversi anni degli effetti negativi della congiuntura economica quale variabile ambientale esterna e l'emersione di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lettere A ed E, passività pregresse e avvio di transazioni per servizi e forniture pregresse, quali fattori di criticità interni.

Considerato il blocco di aumento delle aliquote tributarie imposto dalla legge di stabilità 2016, poi prorogato anche dalla legge di bilancio 2017 e riconfermato nella legge di bilancio 2018, il raggiungimento dell'equilibrio finanziario del bilancio preventivo, soprattutto, ha comportato consistenti interventi di riduzione di spesa corrente, in particolare spese di personale, trasferimenti correnti e manutenzioni ordinarie, spese di funzionamento, spese dedicate ad attività ricreative, culturali, turistiche.

Dalla programmazione dell'attività accertativa istruita e comunicata dall'ufficio Tributi con Nota 89/T-2018 si prevede una maggiorazione delle entrate inerenti l'attività di lotta all'evasione per 2.200.000 di Euro. Un maggiore gettito Imu/Tasi di Euro 1.400.000 e Tari/Tares di Euro 800.000.

L'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata per il finanziamento di spese di investimento, ma anche per la copertura di rate di mutuo per

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2018-2020
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 30.03.2018

interventi di manutenzione straordinaria pavimentazione stradale e per manutenzione ordinaria urbana e verde pubblico, tutela ambientale come previsto nelle recenti statuizioni della legge n.205.2017. L'importo iscritto di euro 650.000 è inferiore al dato previsionale di Euro 800.000 comunicato dalla Direzione Urbanistica.

Il programma del fabbisogno triennale del personale per il periodo 2018-2020 rispetta i limiti imposti dalla normativa vigente; si caratterizza per una ulteriore riduzione rispetto alla programmazione 2017-2019.

Sono rispettati i limiti di spesa di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, per quanto riguarda studi e consulenze e le altre tipologie di spesa (pubblicità, rappresentanza, ecc.) soggette a obblighi di contenimento.

La spesa corrente è stata prevista in bilancio in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento e l'ordinaria gestione di tutti i servizi, ma è solo prevedibile che le spese correnti straordinarie e/o discrezionali potranno essere finanziate in corso d'anno solo al conseguimento di ulteriori risorse finanziarie (nuove e/o maggiori entrate). Il Bilancio di previsione 2018-2020 prevede l'accensione di nuovi mutui alla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di spese di investimento di Euro 1600.000 per lavori di riqualificazione del lungomare Lanterna in Scoglitti ed Euro 1.400.000 per lavori di manutenzione straordinaria stradale, urbana e perdite idriche/fognari; la consistenza dell'indebitamento alla fine del 2020 denota un trend crescente rispettando i parametri di indebitamento richiamati nell'allegato ai documenti di bilancio. L'art. 1 comma 866 della legge di bilancio 205.2017, prevede la possibilità di utilizzare i proventi delle alienazioni patrimoniali in ausilio all'equilibrio corrente nei limiti imposti dalla norma, a copertura delle rate di mutui per manutenzioni straordinarie (si rimanda la paragrafo 15).

3.Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo. Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplicazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2 . Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2018-2020
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 30.03.2018

delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate. Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)"

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario dunque procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono in sintesi quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. Gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenni (solo per le regioni, fino a loro smaltimento);
3. Gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).
4. Gli accantonamenti relativi alle perdite non coperte dalla società partecipate/speciali (fondo perdite partecipate).

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 31.12.2017.



CITTÀ DI
VITTORIA



REPUBBLICA ITALIANA

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2018-2020
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 30.03.2018

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato mentre il dettaglio (elenco analitico delle singole voci) è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al rendiconto, a cui pertanto si rinvia.



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2018-2020
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 30.03.2018

COMUNE DI VITTORIA Prov.Pro

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2017**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				4.561.451,34
RISCOSSIONI	(+)	6.371.423,17	73.881.123,27	80.252.546,44
PAGAMENTI	(-)	6.986.451,06	75.940.099,38	82.926.550,44
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.887.447,34
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.887.447,34
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	39.591.183,71	11.877.142,73	51.468.326,44 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	495.614,78	8.432.047,68	8.927.662,46
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			343.678,27
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			5.388.595,31
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) ⁽²⁾	(=)			38.695.837,74
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2017 ⁽⁴⁾				3.461.320,40
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				34.684.556,53
Fondo perdite società partecipate				115.000,00
Fondo contenzioso				253.000,00
Altri accantonamenti				6.000,00
Totale parte accantonata (B)				38.519.876,93
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				175.960,81
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				175.960,81
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

⁽¹⁾ Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

⁽²⁾ Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

⁽³⁾ Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

⁽⁴⁾ Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

⁽⁵⁾ Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2017

⁽⁶⁾ In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

Rispetto alla quantificazione dell'accantonamento al fondo perdite partecipate di cui alle note informative asseverate dagli organi di revisione, nel documento di programmazione finanziaria 2018-2020 si prevede un ulteriore incremento del fondo perdite partecipate, come risulta dalle indicazioni dell'organo di revisione dell'Ente, giusta nota informativa prot. n. 230 PFB del 22.03.2018, allegata al Rendiconto della Gestione 2017. L'ammontare delle risorse complessive da destinare al fondo, in applicazione del principio della prudenza, è di Euro 460.000,00.

4. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata per il 2015 (primo anno di applicazione). In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1);

Il principio Contabile Applicato 4/2 prevede che, senza ulteriore motivazione da parte dell'Ente, non richiedano l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa
- i crediti assistiti da fidejussione
- i crediti da altre amministrazioni pubbliche (ARCONET nella seduta del 20/09/2017 ha chiarito che si debba far riferimento alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Inoltre si deve tenere in considerazione che se rientrano nella media degli anni in cui l'ente non applicava il principio di competenza finanziaria potenziata (2014 e precedenti, per gli enti non sperimentatori), relativamente a tali anni non si deve fare riferimento al rapporto fra incassi in c/competenza e accertamenti bensì al rapporto fra incassi in c/competenza + incassi in c/residui e accertamenti.

Appare opportuno evidenziare che la media può essere calcolata (a discrezione dell'Ente, anche con un metodo diverso per ogni tipologia di entrata ma indicandone la motivazione di Nota Integrativa) con uno dei seguenti 3 metodi:

- a) media semplice;

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2018-2020
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 30.03.2018

- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati (con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio) rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati (con i medesimi pesi indicati per gli incassi);
- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio (con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).
3. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato. Per le entrate si è avvalsi della facoltà di considerare tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, dunque nel terzo anno di applicazione dei nuovi principi contabili si è applicato il seguente formulario per le tipologie di entrate di riferimento:

	X = 2016	X = 2015	2014	2013	2012
n = 2018	(Inc. CO anno X + Inc. in X+1 in c/RE X)	(Inc. CO anno X + Inc. in X+1 in c/RE X)	Inc. CO + Inc. RE	Inc. CO + Inc. RE	Inc. CO + Inc. RE
	Acc. CO anno X	Acc. CO anno X	Acc. CO	Acc. CO	Acc. CO

4. Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Nelle annualità 2015 e 2016 gli enti già sperimentatori dovevano stanziare in spesa una quota non inferiore al 55% dell'importo dell'accantonamento ordinario. Nell'annualità 2017 lo stanziamento deve essere almeno pari al 70%, mentre nel 2018 deve essere pari all' 85% e dal 2019 al 100%. Per gli enti non sperimentatori, invece, la previsione di stanziamento deve essere la seguente: 2017 70% 2018 85% dal 2019 in poi 100%. La legge di bilancio 2018, legge n.205/2017 ha statuito una percentuale di accantonamento pari a:

2018=75%

2019=85%

2020=95%

2021 e seguenti = 100%

Le tabelle, allegate alla presente nota, evidenziano le modalità di calcolo applicate e quantificano in € 3.250.926,00 il FCDE da applicare al Bilancio di previsione 2018-2020.

4. Accantonamento del fondo rischi futuri e contenzioso

Sulla base del nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Ai sensi dei principi contabili applicati concernenti il D.Lgs. 118/2011 smi- all'All.4/2 al punto 5.2 lettera h) – in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Contenzioso e Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Sulla base delle informazioni depositate presso la Direzione politiche Finanziarie e Bilancio al 16.01.2018 a seguito del decreto Sindacale n.3.2018, nel bilancio di previsione, il fondo è stato costituito per l'ammontare di € 550.000,00 sommato ad Euro 253.000,00 da Rendiconto 2017.

6.Fondo perdite partecipate.

Fra gli adempimenti collegati a bilancio e rendiconto, merita soffermarsi sull'obbligo di costituire il fondo a fronte di perdite registrate dalle partecipate. La relativa disciplina, infatti, è stata inizialmente dettata dall'art. 1, commi 550 e seguenti, della L. 147/2013, e poi parzialmente modificata ed integrata dal D.Lgs. 175/2016. Si tratta di un meccanismo a carattere prudenziale, diretto ad evitare che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dalle partecipate possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio degli enti. In pratica, esso impone di accantonare a preventivo un apposito fondo non impegnabile, la cui dotazione deve essere calibrata in relazione ai risultati conseguiti dagli organismi partecipati/controllati, nonché alla quota di possesso. Rientrano nel perimetro da considerare le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate. Per aziende speciali e istituzioni è ancora vigente la disciplina dettata dalla L. 147/2013; per le società, invece, si applica l'art. 21 del D. Lgs. 175/2016. Ma si tratta di previsioni dal contenuto analogo. L'accantonamento è dovuto qualora gli organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio e' quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

La predisposizione del Rendiconto 2017 e del Bilancio 2018-2020 vede dunque il rispetto di principi contabili in ordine all'applicazione delle statuizioni dell' art. 6, c. 4 D.L 95/2012 come convertito nella legge n.135/2012, degli art.1 commi 550-552 della legge 147/2013, dell'art. 2, comma 1, dell'art.6 comma 4, dell'art. 21 cc. 1 e 2 del D.Lgs n.175/2016 e smi ove applicabili

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2018-2020
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 30.03.2018

alle aziende speciali e/o alle partecipate/speciali in liquidazione, dell'art.114 del D.Lgs 267/2000, il DPR 902/1986, la legge 205/2017.

Inoltre appare opportuno rilevare che tre recenti delibere delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti del Piemonte (delibera n.3 del 17 gennaio 2018 e Campania (Delibera n.11 del 24 gennaio 2018) nonché Liguria 8 marzo 2017 n.24, relative ai vincoli esistenti per l'Ente locale per poter procedere alla copertura delle perdite di esercizio di un organismo partecipato o azienda speciale, confermano la consolidata impostazione della Corte dei conti in sede di controllo sui limiti dell'ammissibilità del "soccorso finanziario" reso dall'Ente locali alle società partecipate/speciali. Allo stesso tempo la legge di bilancio 2018 (legge n.205/2017) statuisce i confini dell'applicazione del D.Lgs n.175/2016 e ss.mm.ii alle aziende speciali ed in dettaglio, vista l'eterogeneità normativa e dei procedimenti amministrativi applicabili, appare opportuna una valutazione amministrativa e legale inerente la disciplina delle aziende speciali poste in liquidazione ed i connessi rapporti crediti/debiti con l'Ente locale.

In via prudenziale nei documenti di rendiconto 2017 e Bilancio 2018-2020 anche per la *AMFM in liquidazione* si è proceduto all'applicazione dell'art.1 commi 550-552 della legge 147/2013 e dell'art. 21 cc. 1 e 2 del D.Lgs n.175/2016 e smi., giusta nota informativa della Direzione PFB prot. n. 228 del 22.03.2018 è stato costituito in sede di rendiconto della gestione 2017 un fondo perdite partecipate pari ad Euro 115.000,00.

Dalle verifiche procedurali, economico-finanziarie, amministrative si rileva invece che lo stato di liquidazione dell'Azienda Speciale AMIU, ancora oggi non è completamente definito. La Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio, nel 2018, ha avviato attività di verifica e monitoraggio del procedimento. Con note n.139 PFB 16.2.2018 e prot. n.222 del 19.03.2018 il responsabile dei servizi finanziari insediato il 16.01.2018, ha identificato e definito, congiuntamente al collegio dei liquidatori, fasi e tempi del procedimento che potranno condurre alla predisposizione di un organico Piano Generale di Liquidazione da proporre all'approvazione del Consiglio Comunale competente, muovendo dalla definizione di una *due-diligence* ricognitiva. Si rimanda anche alla nota del collegio dei liquidatori AMIU del 19 dicembre 2017: Formale trasmissione bilancio Consuntivo 2014 – Riscontro nota prot. 568 PFB. Pertanto nelle more dell'avvio del procedimento di approvazione della *Due-Diligence* ricognitiva preliminare e del PGL (*Piano Generale di Liquidazione AMIU – in liquidazione*), e della predisposizione e deposito dei bilanci AMIU in liquidazione 2015 e 2016, il Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente e il responsabile del controllo partecipate proporranno con il collegio dei liquidatori al C.C l'approvazione dei bilanci 2012-2013-2014. Il procedimento dovrà essere definito entro 24 mesi dall'approvazione del rendiconto dell'anno 2017.

Sono state predisposte specifiche note informative per ogni società partecipata/speciale dalla direzione PFB al 31.12.2017.

Rispetto alla quantificazione dell'accantonamento al fondo perdite partecipate di cui alle note informative asseverate dagli organi di revisione, nel documento di programmazione finanziaria 2018-2020 si prevede un ulteriore incremento del fondo perdite partecipate, come risulta dalle indicazioni dell'organo di revisione dell'Ente, giusta nota informativa prot. n. 230 PFB del 22.03.2018, allegata al Rendiconto della Gestione 2017. L'ammontare delle risorse complessive da destinare al fondo, in applicazione del principio della prudenza, è di Euro 460.000,00.

7. Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è una voce di bilancio costituita da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventa esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale.

La tecnica che prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato* ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata non è però esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai *criteri adottati per la stesura del bilancio di previsione*, la quota dell'originario impegno liquidabile nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si è tradotta in debito esigibile nello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza più la parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2018-2020
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 30.03.2018

Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è stata rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la *dimensione complessiva* assunta del fondo, l'importo indicato nella tabella seguente, è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U).

I dati riportati nella tabella seguente evidenziano la formazione del FPV distinto per parte capitale e corrente e quote inerente risorse del 2017 che costituiscono la copertura delle spese imputate ad esercizi successivi in base al criterio di esigibilità:

DETERMINAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	IMPEGNI con copertura FPV	Impegni 2017 con esigibilità 2018
FPV di parte corrente al 31.12.2017	343.678,27	343.678,27
FPV di parte capitale al 31.12.2017	5.388.595,31	5.388.595,31
TOTALE		5.752.273,58

8. Indebitamento per investimenti

L'elenco degli investimenti e delle necessità finanziarie finanziate col ricorso all'indebitamento è così dettagliato :

- nuovi tratti di impianto fognario e idrico: Euro 400.000,00
- lavori di manutenzione straordinaria urbana e pavimentazione stradale: Euro 850.000,00
- lavori inerenti i lavori nuovo lungomare Riviera Lanterna: Euro 1.600.000,00
- interventi scuole: Euro 150.000,00

8.2 Transazioni deliberate ed in corso di approvazione

- Telecom Italia SPA
- Fam. Comisi
- ENI
- Dog Project
- Fam. Barone

9. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non sussistono.

10. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non sussistono.

11. Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

12. Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

La legge attribuisce all'ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione o il mantenimento di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere dopo la disponibilità dei dati di rendiconto a mezzo note informative. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati, tenuto conto delle recenti statuizioni in ordine all'ammissibilità del soccorso finanziario alle partecipate ed ai campi di applicazione delle recenti normativa TUSP 2016.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza ma evidenzia al contempo la necessità di monitorare lo status amministrativo ed economico-finanziario oltre che patrimoniale delle aziende speciali dell'Ente poste in liquidazione. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni di dettaglio, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione della liquidazione oltre che sull'iter procedimentale di competenza del consiglio comunale dell'Ente.

Per una valutazione esaustiva del quadro amministrativo inerente le società a partecipazione pubblica dell'Ente vengono richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.185 del 4.10.2017 – Revisione straordinaria partecipate del comune di Vittoria;
- la deliberazione di giunta Comunale n.34/2018 – Nuovo Regolamento del controllo analogo delle società partecipate del comune di Vittoria;
- la deliberazione di giunta Comunale n. 35/2018 - Piano di controllo delle Società partecipate del comune di Vittoria Anno 2018;

Di seguito l'elenco delle società partecipate/speciali e delle quote possedute dal comune di Vittoria con l'indicazione dei procedimenti in atto a seguito della deliberazione di C.C n.185/2017

ELENCO PARTECIPAZIONI QUADRO SINTETICO

Denominazione	Quota posseduta	Azione Proposta	Stato attuale
ATO RAGUSA AMBIENTE SPA In Liquidazione	18,2	Mantenere Rapporto non riconciliato	In liquidazione
S.R.R. Società Consortile	17,8	Mantenere	Attiva
Consorzio Informercati	3,14	Recedere	In liquidazione
AMIU AZ. SPECIALE In Liquidazione	100	In attesa dell'approvazione del Piano generale di Liquidazione	In liquidazione In attesa dell'approvazione del Piano generale di Liquidazione
A.M.F.M. AZ. SPECIALE EMAIA in liquidazione – delibera c.c 175/2017	100	In attesa dell'approvazione del Piano generale di Liquidazione	In liquidazione In attesa dell'approvazione del Piano generale di Liquidazione
VITTORIA MERCATI SRL	100	Mantenere	Attiva
SOGEVI SRL	16,69	Recesso	Assemblea straordinaria per messa in liquidazione nel mese di aprile 2018
CONSORZIO RIPOPOLAMENTO ITTICO GOLFO DI GELA Commissariato	16	Recesso	Commissariato
SOSVI SRL	1	Recesso	Attiva

La stesura del bilancio di previsione 2018-2020 vede il rispetto di principi contabili in ordine all'applicazione delle statuizioni dell' art. 6, c. 4 D.L 95/2012 come convertito nella legge n.135/2012, degli art.1 commi 550-552 della legge 147/2013, dell'art. 2, comma 1, dell'art.6 comma 4, dell'art. 21 cc. 1 e 2 del D.Lgs n.175/2016 e smi ove applicabili alle aziende speciali e/o alle partecipate/speciali in liquidazione, dell'art.114 del D.Lgs 267/2000, il DPR 902/1986, la legge 205/2017.

Tre recenti delibere delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti del Piemonte (delibera n.3 del 17 gennaio 2018 e Campania (Delibera n.11 del 24 gennaio 2018) nonché Liguria 8 marzo 2017 n.24, relative ai vincoli esistenti per l'Ente locale per poter procedere alla copertura delle perdite di esercizio di un organismo partecipato o azienda speciale confermano la consolidata impostazione della Corte dei conti in sede di controllo sui limiti dell'ammissibilità del "soccorso finanziario" reso dall'Ente locale alle società partecipate/speciali. Inoltre la legge di bilancio 2018 (legge n.205/2017) statuisce alcuni confini dell'applicazione del D.Lgs n.175/2016 e ss.mm.ii alle aziende speciali.

I siti web delle società partecipate sono indicati nel sito dell'Ente: www.comunevittoria.gov.it. Bilanci consuntivi ed adempimenti previsti dalle società partecipate previsti dal D.Lgs 175/2016 e dal D.Lgs 100/2017 sono pubblicati nei siti web in applicazione del D.Lgs n.33/2013 e del D.Lgs n.97/2016 anche per le società partecipate.

13. Approfondimento delle criticità rilevate

Sulla base delle risultanze complessive e delle valutazioni si evidenzia i seguenti elementi da attenzionare, il cui trend degli ultimi anni, richiede un intervento d'urgenza al fine di salvaguardare gli equilibri correnti e strutturali dell'Ente:

- eccessiva formazione di debiti fuori bilancio e passività pregresse scaturenti da contenzioso ma anche dalla carenza di adeguate coperture finanziarie dei servizi negli anni e dalla attività gestionale delle Direzioni; avvio di transazioni per debiti derivanti da servizi socio assistenziali, energia elettrica, fonia e rete dati. Il valore mensile di spesa delle transazioni avviate nel 2017 e da attivare per l'anno 2018 ammonta ad euro 125.000 circa. Nel bilancio 2018 dovranno trovare adeguata copertura debiti fuori bilancio (ex art. 194 lett. A), come risulta dalle dichiarazioni rese dai dirigenti e dagli atti ricevuti dalla direzione PFB.
- l'eccessiva presenza di residui attivi evidenzia una bassa efficienza dell'attività di riscossione dei tributi locali, che negli anni non ha garantito riscossioni indispensabili ed adeguate per un corretto equilibrio. Con nota n.130T/2018 e 89T/2018 la direzione ha comunicato una accelerazione e riorganizzazione delle attività di riscossione e dell'attività accertativa che condurrà già nel 2018 a maggiori entrate dalla lotta al recupero dell'evasione.
- applicazione del D.Lgs 175/2016 e D.Lgs n.100/2017 che vede l'emergere di connessioni gestionali ed economico finanziarie tra aziende Speciali e Partecipate ed Ente; lo stato di liquidazione dell'Azienda Speciale AMIU, ancora oggi non

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2018-2020
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 30.03.2018

completamente definito. La Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio, nel 2018, ha avviato attività di verifica e monitoraggio del procedimento. Con nota n.139 PFB 16.2.2018, e con nota n. 222 PFB, il responsabile dei servizi finanziari insediato il 16.01.2018, preso atto dello stato dell'arte procedimentale, economico-finanziario e patrimoniale, ha identificato e definito, congiuntamente al collegio dei liquidatori, informando l'amministrazione ed il Segretario Generale dell'Ente, gli step del procedimento che potranno condurre alla predisposizione di un organico Piano Generale di Liquidazione da proporre all'approvazione del Consiglio Comunale competente, muovendo dalla definizione di una *due-diligence* ricognitiva. Pertanto è programmato l'avvio del procedimento di approvazione della *Due Diligence* ricognitiva preliminare e del PGL (*Piano Generale di Liquidazione AMIU – in liquidazione*, entro 24 mesi dall'approvazione del rendiconto della gestione 2017).

- Una macchina amministrativa con gravi carenze di organico di livello dirigenziale e non dirigenziale. L'elevato numero di pensionamenti degli ultimi anni, con la mancata applicazione delle percentuali di turnover, oltre che i limiti del patto di stabilità, hanno generato una maggiorazione dei carichi di lavoro ed uno squilibrio organizzativo e gestionale. Alcune direzioni strategiche subiscono il pensionamento di dipendenti di cat. D con competenze difficilmente fungibili e sostitutive nel breve termine. Politiche di *enlargment ed enrichment* di competenze stentano ad essere avviate anche a causa delle esigue risorse finanziarie e delle statuizioni normative in materia. La programmazione triennale del fabbisogno del personale prevede la copertura finanziaria per nuove assunzioni ed istituti di mobilità in entrata;
- La presenza di servizi e forniture di cui l'ente ha beneficiato, ancora non pagati ed in fase di risanamento che appesantiscono le disponibilità e gli equilibri di cassa.

14. Entrate da permessi da costruire.

In questa voce sono classificati gli ex oneri di urbanizzazione. I proventi per permessi di costruire erano destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente erogazione dei servizi. Al bilancio di previsione si applicano le recenti statuizioni di cui alla legge di bilancio 2018 n.205.2017. A partire dal 1° gennaio 2018 infatti sono cambiate le regole di impiego degli oneri di urbanizzazione, che in forza del comma 460 art. 1 della legge 232/2016 potranno – senza più alcuna limitazione temporale – a essere vincolati esclusivamente per:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

A queste spese il decreto fiscale ha aggiunto quelle per la progettazione delle opere pubbliche. Rispetto all'importo di Euro 800.000,00 comunicato con nota formale dalla Direzione Urbanistica in via prudenziale e rilevati i dati a consuntivo 2017 è stato iscritta in bilancio una entrata di Euro 650.000,00 (Titolo IV).

15. Entrate derivanti da alienazioni patrimoniali.

Il comma 866, articolo 1, della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) consente agli enti locali di destinare, per il triennio 2018-2020, i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. La disposizione riguarda anche i proventi derivanti da azioni o da piani di razionalizzazione, come, per esempio, quelle previste in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate dagli articoli 20 e 24 del Dlgs 175/2016.

La disposizione permette di destinare i proventi, derivanti per esempio dalle cessioni di immobili, di partecipazioni e di altri cespiti patrimoniali, al finanziamento delle spese iscritte nel titolo IV, relative al rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari. E consente non solo di finanziare la quote capitale di competenza dell'anno in base al piano di ammortamento, ma anche di anticipare il pagamento delle quote in scadenza negli anni successivi.

In questo modo i proventi da alienazione patrimoniale concorrono al raggiungimento dell'equilibrio corrente («equilibrio economico-finanziario»), in base al quale le spese correnti, il rimborso delle quote capitale di mutui e prestiti ed i trasferimenti in conto capitale non possono che finanziarsi con le entrate correnti ed i contributi per l'estinzione dei prestiti, oltre che con l'applicazione dell'avanzo di competenza di parte corrente (articolo 162, comma 6, Dlgs 267/2000).

La norma deroga alla regola generale in base alla quale i proventi delle alienazioni di beni e diritti patrimoniali sono destinati al finanziamento della spesa di investimento (articolo 199 Dlgs 267/2000), fatta eccezione per la quota del 10% da destinare obbligatoriamente all'estinzione anticipata dei mutui, in base all'articolo 56-bis del DI 69/2013, nel caso di proventi da alienazione del patrimonio immobiliare disponibile degli enti locali. Quota che si ritiene debba essere destinata a tale finalità anche nel caso in cui l'ente utilizzi i citati.

Le risorse scaturenti dall'alienazione dei beni mobili ed immobili di cui al piano triennale di alienazione 2018-2020 potranno essere utilizzate in via prudenziale esclusivamente per la copertura della rata del mutuo inerente la manutenzione straordinaria urbana e stradale.

16. Determinazione percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale.

Richiamate le statuizioni del D.L 22 dicembre 1981 n.786 – legge n.51 1982 e richiamato l'art 45 comma 1 D.Lgs n.504 del 1992 si rileva che il comune di Vittoria non risulta in situazione strutturalmente deficitaria. Dallo schema di bilancio si rilevano entrate per servizi a domanda individuale per Euro 471.000,00. La percentuale di copertura dei costi è del 34,60%.

17. Focus sulle entrate

Criteri di Valutazione

La previsione degli stanziamenti di entrata corrente è stata formulata sulla base del criterio principale della storicità con riferimento alle risultanze rilevabili dagli ultimi tre esercizi e dell'analisi degli indicatori di proiezione prudenziale del portale del Federalismo fiscale; In particolare i criteri utilizzati possono così riassumersi con riferimento alle poste di entrata più significative:

- Imposta comunale sugli immobili e Tassa sui servizi indivisibili – gettito calcolato applicando le aliquote d'imposta deliberate dal consiglio comunale, sul valore del patrimonio immobiliare desunto indirettamente dai versamenti effettuati nell'ultimo esercizio disponibile; e dell'analisi degli indicatori di proiezione prudenziale del portale del Federalismo fiscale
- Tassa sui rifiuti – gettito desunto dalle tariffe calcolate nel piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, in misura necessaria a garantire la integrale copertura dei costi di esercizio;
- Addizionale IRPEF – entro i limiti minimo e massimo ricavabili dalla stima ministeriale desumibile dal foglio di calcolo disponibile sul portale del federalismo municipale, applicando le aliquote deliberate dal consiglio comunale;
- Imposta di pubblicità – sulla base delle comunicazioni della Direzione Tributi
- Fondo di Solidarietà – pari all'ammontare della spettanza 2018;
- Diritto sulle pubbliche affissioni – sulla base del contratto stipulato per la concessione del servizio di pubbliche affissioni;
- Trasferimenti correnti dello Stato per interventi finalizzati – nella misura spettante nell'anno 2017;
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione – nell'ammontare accertato nel 2017 prudenzialmente ridotto laddove si manifestano situazioni di incertezza;
- Proventi per violazioni alla circolazione stradale – nella misura certa annua rilevabile dalle deliberazione inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni codice della strada;
- Proventi dei servizi pubblici – sulla base del criterio storico degli accertamenti effettuati nell'ultimo esercizio e sulla base delle deliberazioni della G.C;
- Proventi COSAP – sulla base delle deliberazioni di G. C e delle indicazioni della Direzione Tributi;
- I proventi delle concessioni cimiteriali sono previsti sulla base del gettito registrato negli esercizi precedenti;
- Proventi derivanti da oneri di urbanizzazione sono stati previsti sulla base del gettito registrato negli esercizi precedenti (si rinvia al paragrafo precedente);

Con riferimento alle quantificazioni delle Entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dai contribuenti IMU, TASI, IRPEF sono state rispettate le statuizioni del principio contabile punto 3.7.5 - Allegato 4/2 D.Lgs 118.11 ed è stata applicata una stima di incremento prudenziale sui dati delle proiezioni del portale del federalismo fiscale.

18. Focus sulle spese

Criteri adottati per la determinazione delle previsioni di spesa corrente

Le previsioni della spesa corrente è avvenuta sulla base della programmazione contenuta nel D.U.P. e dando seguito alle indicazioni fornite, a più riprese, dai settori competenti della gestione dei servizi e dai responsabili del procedimento di spesa non sempre ricadente sullo stesso dirigente.

Lo stanziamento delle risorse per spese generali dell'Ente necessarie per il funzionamento degli uffici è stato determinato considerando la spesa storica e applicando su di essa una riduzione prudenziale in considerazione del continuo processo di razionalizzazione in atto disposto dall'Amministrazione, dalla normativa e dalle necessità di quadratura del bilancio. Come specificato nel DUP, la riduzione della spesa corrente in considerazione dei programmi e degli obiettivi definiti per il triennio 2018-2020, è appena sufficiente stante l'attuale organizzazione degli uffici, il volume delle attività richieste per il livello quantitativo e qualitativo dei servizi erogati come definito dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020. Per tale ragione dovrà essere massimizzato lo sforzo degli uffici nell'attività di contenimento della spesa considerando attentamente le risorse stanziare e dovranno necessariamente essere predisposti piani di monitoraggio continuo e riduzione della spesa, al fine di non compromettere gli equilibri di bilancio garantendo l'erogazione organizzata dei servizi.

Gli stanziamenti di spesa corrente hanno tenuto conto, innanzitutto, delle necessità determinate a seguito di obblighi di legge, di specifici finanziamenti correlati, di obbligazioni assunte in attuazioni di contratti di servizio e convenzioni, per servizi obbligatori, puntualmente comunicati dai rispettivi Responsabili. Le ulteriori riduzioni di spesa corrente sono state concordate e comunicate dalle Direzioni.



Il Dirigente
Alessandro BASILE

